GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MARTEDI 30 OTTOBRE — NUM. 256

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in pubblica seduta il giorno di giovedì 8 novembre 1888, alle ore 2 pom.

Ordine del giorno:

Sorteggio degli Uffici.

Discussione del disegno di legge:

Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia (N. 96) (d'urgenza).

Roma, addì 29 ottobre 1888.

Il Presidente: D. FARINI.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei Deputati è convocata in pubblica seduta il giorno di giovedì 8 novembre 1888 alle ore 2 pomeridiane.

Ordine del giorno:

Sorteggio degli Uffici.

DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

1. — Riforme delle tariffe dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)
2. — Sulla pubblica sicurezza. (115)
3. — Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti. (II-a)
4. — Riforma sulla legge di Pubblica Sicurezza — Istituzione delle guardie di Città. (86)
5. — Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147).
6. — Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle Scuole elementari. (3)
7. — Sulla emigrazione. (85)
8. — Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)
9. — Approvazione di vendite e permute di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)
10. — Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, N. 333. (157)
11. — Affrancamento dei canoni decimali. (63)
12. — Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)
13. — Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)
14. — Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)
15. — Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)
16. — Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139)
17. — Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli. (88)
18. — Costruzione di nuove opere marittime e lacuali. (159)
19. — Esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (168)

Roma, 27 ottobre 1888.

Il Presidente: G. BIANCHERI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5730** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge di ordinamento del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra: Testo unico approvato con R. decreto del 14 luglio 1887;

Visto il Nostro decreto in data 7 agosto 1887, N. 4861 (Serie 3ª), relativo al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali maestri di equitazione;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Finchè il numero degli ufficiali maestri di equitazione, contemplati nel suaccennato Regio decreto 7 agosto 1887, non sarà sufficiente per coprire tutti i posti d'ufficiali maestri di equitazione stabiliti dalla legge di ordinamento del Regio Esercito, le vacanze saranno riempite con altri ufficiali inferiori dell'arma di cavalleria, che abbiano i necessari requisiti per lo impiego di maestri d'equitazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCXVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Borgo San Giacomo (Brescia) in data 27 ottobre 1886, con cui si domanda la inversione del patrimonio del locale Montegrano in favore di un Asilo Infantile da instituirsi in quel comune;

Vista la deliberazione del Consiglio amministrativo del detto Monte in data 26 dicembre 1886;

Visto il voto della Deputazione provinciale in data 1° marzo 1887;

Visto lo Statuto organico del nuovo Asilo Infantile, coi relativi atti, dai quali risulta che al mantenimento del Pio Istituto si provvede col patrimonio del predetto Montegrano ammontante a tutto il 1885 a lire 5316,55, con l'annuo sussidio di lire 700 votato dal Municipio di Borgo San Giacomo in seduta del 21 maggio 1887 e debitamente approvato dalla Deputazione provinciale in seduta del 3 agosto stesso anno; con alcune offerte private ammontanti a lire 326,30, e con le rette mensili da corrispondersi dai fanciulli di famiglie agiate;

Vista la domanda della Giunta municipale per la costituzione in Ente morale del nuovo Asilo Infantile;

Viste le leggi 3 agosto 1862 sulle Opere Pie e 20 marzo 1865 sull'Amministrazione comunale e provinciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Montegrano di Borgo San Giacomo è soppresso ed il suo patrimonio è invertito per la istituzione di un Asilo Infantile, il quale è costituito in Ente morale.

Art. 2.

È approvato lo Statuto organico dello stesso Asilo in data 14 gennaio 1888, composto di ventinove articoli, previa soppressione del paragrafo *B*, dell'art. 5°, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 5 ottobre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dei Notari:*

Con Regi decreti 20 ottobre 1888:

Ferrari Giovanni, notaro residente nel comune di Borghesia, distretti riuniti di Novara e Varallo, è traslocato nel comune di Varallo, stessi distretti riuniti.

Ayna Enrico, notaro residente nel comune di Suno, distretti riuniti di Novara e Varallo, è traslocato nel comune di Cerano, stessi distretti riuniti.

Moauro Antonio, notaro residente nel comune di Belmonte del Sannio, distretto d'Isernia, è traslocato nel comune di Caccavone, stesso distretto.

Venditti Nicola, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Pettoranello di Molise, distretto d'Isernia.

Danise Giacinto, notaro in Capriglia, frazione del comune di Pellezzano, distretto di Salerno, è traslocato nel comune di Bracigliano, stesso distretto.

Usai Antonio, notaro nel comune di Iglesias, distretto di Cagliari, con Regio decreto 8 luglio 1888, registrato alla Corte dei conti il 20 stesso mese, traslocato in Villarios Masainas, suddetto distretto, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

Con decreti ministeriali del 20 ottobre 1888:

È concessa:

al notaro Balliano Carlo, una proroga sino a tutto il 19 dicembre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Occimiano;

al notaro Cucchisi Giovanni, una proroga sino a tutto il 4 novembre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di S. Costantino Albanese;

al notaro Giudici Carli Giovanni, una proroga sino a tutto il 21 no-

vembre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Carlentini;

al notaro Passeri Stefano, una proroga sino a tutto il 23 gennaio p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Rivolta d'Adda.

Disposizioni *fatte nel personale degli Archivi notarili:*

Con Regio decreto del 20 ottobre 1888:

Sogliera Pio, candidato notaro, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Terracina, distretti riuniti di Roma, Civitavecchia e Velletri, con l'annuo stipendio di lire 600, da corrisponderglisi dai comuni interessati a sensi degli art. 104 della legge del notariato e 94 del relativo regolamento, a condizione che nei modi e termini fissati dall'art. 88 della legge stessa presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 30.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

(DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA)

Circolare *sul deposito franco di vini italiani a Lucerna e spacci di vini italiani controllati nella Svizzera tedesca.*

Roma, 1° ottobre 1888.

Fin dal maggio del 1884 venne aperto a Lucerna un Deposito di vini italiani sotto la vigilanza ed il controllo di un enotecnico governativo.

La esperienza fatta ha consigliato il Ministero ad introdurre alcune variazioni nel contratto stipulato con la ditta Fratelli Businger di Lucerna, concessionaria del Deposito.

Inoltre, fu al signor Cesare Cassinelli, negoziante a Zurigo, concesso il controllo dell'enotecnico governativo sopra spacci di vini nostri che egli intende di istituire nella Svizzera tedesca.

Riproduco, in calce a questa circolare, i principali articoli dei contratti, i regolamenti e le tariffe pel Deposito a Lucerna e per gli spacci nella Svizzera tedesca.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

Contratto con i Fratelli Businger.

(21 giugno e 19 settembre 1888).

Art. 1. È affidata alla ditta Fratelli Businger la direzione commerciale di questo Deposito franco di vini italiani, la quale s'impegna di scrupolosamente osservare le disposizioni contenute nel presente contratto, nonchè nel regolamento e nelle tariffe qui annesse.

Art. 2. L'intera gestione degli affari del Deposito viene sottoposta alla sorveglianza ed al controllo di un enotecnico a tale scopo delegato dal Regio Ministero di agricoltura, industria e commercio, a proprie spese.

Al regio enotecnico, oltre le mansioni ad esso conferite dal regio Ministero, spettano, di fronte alla ditta Businger, delle competenze speciali, le quali vengono stabilite come segue:

Al Regio enotecnico spetta in ogni tempo il libero accesso a tutte le località di cantina utilizzate dalla Ditta, col diritto di possedere una chiave per proprio conto;

La ditta Fratelli Businger è obbligata di attenersi strettamente alle decisioni dell'enotecnico circa l'ammissione od il rifiuto dei vini giunti nel Deposito;

È vietato alla medesima, sotto pena convenzionale di lire mille per ogni singolo caso, di acquistare o di vendere in qualsiasi modo, per conto proprio o d'altrui, vini contestati dall'enotecnico;

La ditta Fratelli Businger deve, senza ritardo, ottemperare a tutte le ordinazioni che le verranno impartite dall'enotecnico, e che esso, d'accordo coi proprietari dei vini depositati, troverà necessarie per la buona conservazione dei medesimi, e metterà a disposizione dell'enotecnico il personale necessario per le manipolazioni che saranno del caso;

Nelle operazioni di taglio, che potessero rendersi necessarie per facilitare lo smercio dei vini giunti nel Deposito, non solo deve essere consultato l'enotecnico, ma quest'ultimo deve ancora essere avvisato anticipatamente, per poter assistere all'operazione. Resta fissato che non possono venire effettuate tali mescolanze prima di aver ottenuta l'approvazione dei singoli proprietari dei vini;

Il Regio enotecnico è facoltizzato ad esaminare i registri di deposito e vendita, da tenersi dalla ditta Fratelli Businger, e di prendere cognizione circa lo stato del Deposito, l'importanza delle vendite eseguite, dei nomi dei compratori, nonchè dei prezzi conseguiti.

Art. 3. La ditta Fratelli Businger è autorizzata, oltrechè alla vendita dei vini per commissione, anche all'acquisto ed alla vendita dei medesimi per proprio conto. All'incontro, la Ditta si obbliga di non occuparsi in alcun modo che della vendita esclusiva dei vini italiani.

La ditta Fratelli Businger non potrà mettere in commercio vini italiani da essa acquistati in Italia direttamente, senza che i vini stessi siano preventivamente accettati dall'enotecnico governativo. Per ogni singolo caso di contravvenzione, la ditta Fratelli Businger si obbliga di pagare una pena convenzionale di lire mille.

Art. 4. La ditta Fratelli Businger è facoltizzata a mettersi in diretta corrispondenza con i produttori e commercianti partecipanti al Deposito, ed a fare i conti circa le vendite effettuate.

Questi conti devono avere, in ogni caso, l'approvazione del Regio enotecnico prima di essere trasmessi al destinatario.

I vini approvati dall'enotecnico, per l'ammissione nel Deposito, devono, senza alcuna obiezione, essere ricevuti nel medesimo.

Art. 5. La ditta Fratelli Businger si occuperà del solo commercio all'ingrosso, perciò non potrà, nel caso di vini da pasto, che limitarsi alle vendite superiori di due ettolitri; nel caso di vini fini o speciali, di meno di mezzo ettolitro, e di una cassa di bottiglie, se vino arrivato in tale condizionatura.

Art. 6. La ditta Fratelli Businger si occuperà di dare il maggiore sviluppo possibile alla vendita dei nostri vini da pasto e da taglio, e comincerà pure a far conoscere maggiormente i vini fini e speciali.

A questo proposito, oltre all'avere un viaggiatore speciale che si occupi delle piazze svizzere in generale, e di qualche altra piazza fuori della regione, nonchè interessare degli speciali rappresentanti, dovrà provvedersi di un viaggiatore locale (*Platzreisender*), il quale si rechi almeno una volta al mese presso i diversi spacci di vino e presso i principali albergatori della città per fare le sue offerte.

Art. 7. La ditta Fratelli Businger si impegnerà di spedire campioni a quei commercianti che crederà più opportuni, ed a quelle persone che ne faranno domanda, senza parzialità alcuna riguardo alle qualità che sono rappresentate nel Deposito, od a quelli eventuali che potranno essere da essa acquistati per proprio conto.

Art. 8. La ditta Fratelli Businger non può, senza previo consenso del Regio enotecnico (il quale a sua volta consulterà il Regio Ministero), cambiare alcuna delle disposizioni contenute nel regolamento e nella tariffa annessi al presente contratto, i quali con ciò vengono specialmente dichiarati parti integranti dello stesso.

REGOLAMENTO E TARIFFA.

SEZIONE A. — *Cantine federali e transito.*

Art. 1. La ditta Fratelli Businger ha preso a pigione l'intero Deposito dei signori Fratelli Hauser di Lucerna, consistente in due vaste cantine capaci per ettolitri 3000, più ulteriori cantine per l'immagazzinaggio delle eccedenti quantità di vino che verranno spedite.

Art. 2. In queste cantine vengono ammessi soltanto vini italiani, e quelle quantità di vini esteri che possono venire transitati o daziati in questo Deposito, in base ai regolamenti esistenti col Dipartimento federale dei dazi, dal quale questo Deposito dipende.

La partecipazione è libera a tutti i vinicoltori e commercianti del Regno d'Italia; devono però essere introdotti soltanto vini buoni e maturi per la vendita.

Art. 3. All'arrivo delle spedizioni di vino, verranno, subito dopo eseguito lo scarico, levati dal Regio enotecnico i relativi campioni per le analisi. Se la qualità dei vini è trovata buona e pura, avrà luogo l'immagazzinaggio nelle cantine.

a) Nel caso che il vino si riconosca alterato, abbia disposizione ad ammalarsi, ovvero presenti un gusto non proprio per essere offerto, sarà messo a disposizione del mittente. Il vino rifiutato da questo Deposito per riscontrata alterazione, non può essere venduto in nessun modo dal mittente nei limiti della Confederazione, altro che per essere denaturato o distillato.

b) Se invece sarà riconosciuto che esso contenga sostanze estranee proibite dalle leggi del paese, le botti in cui si trova il vino saranno suggellate dal Regio enotecnico e, previo avviso agl'interessati, ne verrà eseguito il sequestro, ovvero il rinvio alla stazione di partenza od al porto italiano d'imbarco. A tale proposito, si avverte che, a senso dell'art. 5° della legge federale svizzera 25 luglio 1883 sul commercio dei commestibili, la importazione dei vini adulterati è minacciata di processo penale, o con multa ostensibile alle lire 1000.

c) Se i vini del Deposito andassero a male, o diventassero difettosi, quando non possano guarire, si dovranno gettare in presenza del Regio enotecnico, oppure consegnare ad una distilleria o fabbrica di aceto, previa adulterazione che ne renda impossibile il consumo.

d) Per l'applicazione di queste disposizioni, la ditta Fratelli Businger dovrà trasmetter copia del presente regolamento a chi spedisce il vino, ovvero dovrà stampare esattamente le condizioni *a*, *b*, *c* sopra espresse nella bolletta di magazzinaggio.

e) Allo scopo che il vino possa sempre soddisfare all'igiene, il Regio enotecnico potrà valersi del diritto di ripetere le analisi del vino, fino al momento che quest'ultimo sorte dal Deposito.

Art. 4. La ditta Fratelli Businger paga gli onorari all'impiegato federale incaricato del controllo nei riguardi doganali delle cantine.

Art. 5. La ditta Fratelli Businger eseguisce lo scarico, la pesatura, il trasporto in cantina, il caricamento dei fusti, e provvede per uno stabile servizio nelle cantine, come pure per la manutenzione dei fusti nel magazzino, a norma delle condizioni espresse nella tariffa.

Art. 6. Ogni mittente riceve un avviso in iscritto (bolletta di magazzinaggio) come certificato di deposito all'arrivo della merce, con le comunicazioni sulle condizioni della medesima.

Art. 7. Le spedizioni in arrivo verranno tosto esaminate nella loro condizione esterna, e nel caso si presentasse qualche mancanza nelle stesse, saranno sottoposte alle migliori riparazioni, a spese del mittente. Lo stesso vale per i fusti che, durante l'immagazzinaggio, si avariano. I fusti devono essere di qualità buona e resistente.

Art. 8. La ditta Fratelli Businger si dichiara responsabile dei danni della merce causati dalla sua negligenza. La responsabilità non si estende mai ad una somma maggiore del valore del vino all'epoca della verificazione del danno.

Art. 9. Ogni responsabilità cessa nei casi seguenti:

a) Nei casi di falsa dichiarazione della merce;

b) Per manco di peso proveniente dal calo naturale, o per colature causate per la cattiva qualità dei fusti;

c) Per casi avvenuti per forza maggiore od altri eccedenti;

d) Nei casi di falsa dichiarazione del contenuto o del peso dei fusti, sono interamente e pienamente tenuti i mittenti per le eventuali conseguenze, come per multe doganali, sequestri od altro.

Art. 10. La ditta Fratelli Businger assicura le spedizioni contro il pericolo dell'incendio, secondo il valore indicato dal mittente. La tassa di assicurazione è compresa nelle spese di magazzinaggio.

Art. 11. Se nel decorso del tempo si manifestasse per la conservazione dei vini la necessità di eseguire travasi o filtrazioni, queste manipolazioni avranno luogo sotto la direzione e vigilanza del Regio enotecnico; però dietro avviso da darsi al proprietario della merce e col consenso del medesimo.

Art. 12. La ditta Fratelli Businger accorda anticipazioni sui vini immagazzinati, fino alla metà del valore riconosciuto, ed a norma delle tasse e condizioni contenute nella tariffa.

Art. 13. Per quelle spedizioni che arrivano qui non affrancate, sarà addebitato il mittente in conto corrente delle spese di trasporto per lui sborsate, col calcolo degli interessi.

Il calcolo dei conti relativi alle tasse di magazzinaggio ed altre spese ha luogo mensilmente, e gl'importi relativi vengono caricati in conto corrente coll'interesse del 6 per cento.

Art. 14. Il bilancio dei conti correnti ha luogo semestralmente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, e viene comunicato ai committenti per estratto. La merce di un depositante garantisce, quale pegno alla ditta Businger, l'eventuale suo credito verso il medesimo per trasporti, anticipazioni e spese.

Sezione B. — *Vendite.*

Art. 15. La ditta Fratelli Businger assume la vendita dei vini ammessi nel Deposito per tutta la Svizzera ed eventualmente anche all'estero, verso la provvisione del 10 per cento tanto per conto fermo come pel deposito, comprese, in entrambi i casi, tutte le spese. Assume sempre il *del credere.*

Con una tale percentuale di provvisione dovrà essere provveduto anche alle piccole riparature alle botti ed alla assicurazione incendi.

Art. 16. La ditta Fratelli Businger vende ai prezzi stabiliti dai committenti, dimodochè, per le vendite per conto dei committenti, i compratori, oltre questo prezzo, non avranno a pagare che il dazio federale. La condizione di questo articolo non si estende ai vini che la ditta Fratelli Businger acquista per proprio conto.

Art. 17. Le vendite possono essere conchiuse in base a campioni prelevati direttamente dai fusti del magazzino, oppure valendosi di quelli spediti dal produttore o commerciante stesso. Per le vendite effettuate direttamente, il campione esistente nel Deposito potrà fare garante il compratore circa la purezza che dovrà avere la merce.

Art. 18. Le vendite si fanno franche cantina federale, oppure franco stazione definitiva (per le vendite dirette); di modo che ai committenti non incombono, per la spedizione dei vini venduti, spese di sorta. Anche il pagamento del dazio federale (nel primo caso) va a carico del compratore della merce.

Ogni fusto messo in vendita dev'essere ritirato dal magazzino, riempiuto fino al tappo. Le diminuzioni eventuali, provenienti da calo naturale o stillicidi, devono essere rifuse dal committente.

Art. 19. Riguardo alle condizioni di pagamento da farsi ai compratori viene stabilito il termine di tre mesi contro accettazione, o per pronti contanti verso sconto del 2 per cento, e ciò a scelta del venditore.

Art. 20. La ditta Fratelli Businger apre un conto speciale per ogni committente in un apposito registro di magazzino ed in un registro delle vendite. Il relativo committente verrà tosto avvisato delle vendite effettuate, mediante un certificato di sortita, nel quale verranno indicati: numero, marca, qualità, quantità, nome del compratore, prezzo di vendita e condizioni di pagamento.

Tariffa.

a) Il magazzinaggio dei vini che entrano nel Deposito è gratuito per tre mesi, sempre che questi vengano venduti per mezzo della ditta Fratelli Businger.

b) Per ogni mese successivo, la tassa di magazzinaggio è di centesimi 20 per ogni cento chilogrammi.

c) I proprietari, che dispongono dei vini per mezzo di altre persone che non sia la ditta Fratelli Businger, pagheranno completamente le spese di magazzinaggio e pesatura, secondo la tariffa speciale di spedizione.

d) Per il calcolo delle spese di magazzinaggio, le frazioni inferiori ai 100 chilogrammi sono conteggiate per 100 chilogrammi, e le frazioni di mese per mese intero.

e) I lavori ordinari nella cantina, quali manutenzione, pulitura, colmatura di fusti, ecc., sono fatti dalla ditta Fratelli Businger senza nessuna partecipazione; per le operazioni straordinarie ordinate dall'enotecnico, per ogni ora e lavorante, centesimi 40.

Condizioni per le anticipazioni.

f) Le anticipazioni vengono accordate a tre mesi.

g) Le rinnovazioni devonsi chiedere almeno cinque giorni prima della loro scadenza.

h) Non sono ammesse anticipazioni inferiori a lire 500.

i) Il tasso dell'interesse si regola a norma dei rapporti generali della valuta.

l) Queste disposizioni possono venire modificate.

Contratto-regolamento con Cassinelli.

(11 giugno e 19 settembre 1888).

Art. 1. È concessa al signor Cesare Cassinelli, stabilitosi a Zurigo, l'organizzazione di speciali spacci di vini italiani controllati, da istituirsi nella Svizzera tedesca, previa accettazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, e previa autorizzazione del Regio enotecnico, il quale, avanti di autorizzare l'apertura di un nuovo spaccio, dovrà accertarsi che i locali a ciò destinati siano decenti ed atti alla conservazione dei vini. Il numero di questi spacci dovrà crescere gradatamente.

Art. 2. I vini verranno offerti in questi spacci, tanto in fusti che in bottiglie. Con questo mezzo, il signor Cassinelli s'incarica di generalizzare la conoscenza delle qualità di vini italiani buone da pasto e fini, e di farle esitare nel consumo delle famiglie, degli alberghi e dei restaurants.

Art. 3. Tutti i vini verranno prelevati da una speciale Cantina-deposito affittata dallo stesso signor Cassinelli nella città di Zurigo, Cantina capace d'immagazzinare anche grandi quantità. I vini potranno essere ritirati dall'Italia per conto del signor Cassinelli, oppure ricevuti dallo stesso in commissione.

Art. 4. La intera gestione è affidata alla sorveglianza ed al controllo del regio enotecnico stabilito a Lucerna.

a) Il signor Cassinelli provvederà il regio enotecnico di una chiave della sua Cantina-deposito.

b) Il controllo di questa Cantina verrà fatto almeno una volta per settimana.

c) Il signor Cassinelli assume le spese di trasferta del regio enotecnico, stabilite in lire 12 per ogni volta.

d) Il regio enotecnico ha libero accesso in ogni tempo nella Cantina e negli spacci; così pure ha il diritto di esaminare i registri e la corrispondenza relativa alla istituzione.

e) Gli spacci devono soddisfare per pulizia e decenza.

Art. 5. I vini, che il signor Cassinelli ritirerà dall'Italia, verranno analizzati al loro arrivo alla stazione di Zurigo, mediante campione che il regio enotecnico rileverà in persona.

Le spedizioni, che perverranno all'indirizzo del signor Cassinelli, non potranno essere introdotte nella sua Cantina-deposito che dopo avutane l'autorizzazione per iscritto dall'enotecnico, cioè dopo averne effettuata l'analisi.

Art. 6. Non solo i vini alterati o contenenti sostanze estranee, proibite dalle leggi del paese, saranno respinti dalla Cantina-deposito del signor Cassinelli, ma tutti quelli ancora che avessero disposizioni ad ammalarsi, o che non presentassero un gusto franco, nè qualità proprie per essere presentati.

a) In questo caso, le botti che contengono tali vini saranno suggellate dal regio enotecnico, e, previo avviso agli interessati, ne verrà ordinato il rinvio alla stazione di partenza od al porto italiano d'imbarco.

b) Se i vini nella Cantina-deposito del signor Cassinelli, o negli spacci, andassero a male, o diventassero difettosi, quando non si possono guarire e rendere vendibili come i buoni, si dovranno consegnare ad una distilleria o fabbrica di aceto, previa adulterazione che ne renda impossibile il consumo.

c) Non è concesso, per nessun motivo, di tenersi in Deposito o negli spacci vini ammalati, guasti, difettosi od aventi troppo fondaccio nelle bottiglie.

d) Per l'applicazione di queste disposizioni *a*, *b*, *c*, il signor Cassinelli, contemporaneamente alla lettera di acquisto, od alle accettazioni in consegna, dovrà trasmettere copia del presente regolamento a chi spedisce il vino, ovvero dovrà esattamente riprodurre le condizioni contenute nelle disposizioni *a*, *b*, *c*. Nel caso che il signor Cassinelli mancasse di avvertire lo speditore, esso si ritiene responsabile delle conseguenze.

e) Per i vini pervenuti da vendersi in commissione, i conti di vendita devono avere in ogni caso l'approvazione (visto) del regio enotecnico, prima di essere trasmessi al destinatario.

Art. 7. Dovranno essere approvate dall'enotecnico ed accettate dal signor Cassinelli tutte le operazioni d'indole tecnica cui si dovranno sottoporre i vini per renderli meglio accetti ai compratori, al quale intento, e perchè il vino possa sempre soddisfare alle esigenze dell'igiene, l'enotecnico potrà valersi del diritto di ripetere le analisi del vino, fino al momento del consumo. In caso di trasgressione del presente articolo, l'enotecnico dovrà applicare una delle multe comminate nell'articolo 12.

Art. 8. I vini saranno spediti ai singoli spacci in appositi fusti sigillati, e saranno venduti tali e quali. L'imbottigliamento verrà effettuato solamente in presenza dell'enotecnico, o dietro sua autorizzazione. Il signor Cassinelli provvederà che l'operazione sia preventivamente preparata, e metterà a disposizione il personale necessario perchè essa venga effettuata nel più breve tempo possibile.

Le bottiglie saranno eguali per tutti gli spacci; porteranno medesima etichetta e capsula, ed avranno per tutti lo stesso prezzo.

Il signor Cassinelli s'impegna di offrire, in ogni tempo la garanzia che tanto i vini in fusti, come pure i vini in bottiglia, saranno venduti in tutti gli spacci, puri e perfettamente sani, e saranno forniti dalla sola Cantina-deposito di Zurigo.

Art. 9. I prezzi dei vini saranno stabiliti di comune accordo coll'enotecnico, e comprenderanno, oltre il costo del vino e le spese, un utile percentuale stabilito nell'8 per cento i vini da vendersi in fusti, e del 10 per cento per i vini imbottigliati. I prezzi, almeno per i vini fini, saranno mantenuti sempre costanti.

a) Il signor Cassinelli stabilirà speciali abbonamenti a vantaggio delle famiglie e degli albergatori, nonchè dei prezzi ridotti per casse complete di bottiglie. Farà, a questo proposito, una relativa *réclame*.

b) Il Regio enotecnico deve essere a conoscenza di tutte le inserzioni che verranno fatte, così pure dei prezzi correnti, pubblicazioni, ecc. Ha facoltà di farle modificare nel caso contengano espressioni non relative all'indirizzo dell'istituzione.

Art. 10. Il signor Cassinelli visiterà continuamente gli spacci, e procurerà di scegliere, alla direzione di questi, persone oneste ed abili nello stesso tempo.

Non è necessario che gli spacci siano esclusivi per il solo articolo vino; essi potranno presentare altri generi di commestibili, preferibilmente italiani, e richiamare così per diverse ragioni l'attenzione del pubblico. A questo potranno servire locali già avviati, quali se ne trovano in qualche centro della Confederazione.

Art. 11. L'enotecnico visiterà di tempo in tempo questi spacci per constatare il loro funzionamento, e per la verifica dei vini che vengono messi in vendita. Il signor Cassinelli si ritiene responsabile di tutte le alterazioni che verranno effettuate ai vini, tanto nella sua Cantina-deposito quanto negli spacci.

Art. 12. Nel caso d'infrazione alle condizioni stabilite nel presente contratto, o di riscontrata alterazione di vini avvenuta nella Cantina-deposito e negli spacci, il signor Cassinelli si sottometterà ad una multa estensibile dalle lire 100 alle 500. Se per due volte in un anno si saranno applicate al signor Cassinelli delle multe per contestazioni avvenute nella sua Cantina-deposito di Zurigo, gli sarà tolto il diritto d'intitolarsi *sotto il controllo governativo*.

Art. 13. In questo caso, il signor Cassinelli darà, nel termine di due giorni dalla denunzia del contratto, levare l'indicazione dell'insegna, e mettere fuori corso i listini dei prezzi ed ogni altro stampato portante la indicazione del controllo. Quando ciò non si ottenga, la regia Stazione enotecnica ne darà avviso al pubblico per mezzo dei giornali, senza pregiudizio dell'ulteriore azione in via giudiziaria.

Art. 14. L'importo delle multe, prelevate le spese per l'applicazione dell'articolo 13, sarà versato ad una istituzione italiana di beneficenza, scelta di accordo fra il Regio console italiano locale ed il Regio Ministero di agricoltura.

Art. 15. Resta stabilito che questa Cantina-deposito controllata, concessa al signor Cassinelli, non costituisce nessun monopolio; perciò il Regio Ministero si riserba la facoltà di istituire nuove cantine consimili nella Svizzera tedesca ed in altre località della Confederazione.

Art. 16. Un estratto di questo accordo firmato dal concessionario, dall'enotecnico e dal Regio console, dovrà tenersi costantemente affisso nei luoghi di vendita e di deposito.

MINISTERO DI AGRICOLTURA,

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I^a

ELENCO delle dichiarazioni per diritti d'autore sulle opere dell'ingegno inscritte nel registro generale del Ministero 25 giugno 1865, N. 2337, del 10 agosto 1875, N. 2652 e del 18 maggio 1882, N. 756 approvate con

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27, paragrafo 1° del

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
28201	FILANGIERI GAETANO . .	*Catalogo* del Museo civico Gaetano Filangieri, principe di Satriano.	Tip. della R. Accademia delle Scienze, diretta da M. De Rubertis. Napoli, 31 agosto 1888.
28204	VITALE PROF. EDUARDO .	*Nomenclatura* in italiano, spagnuolo, francese, inglese, tedesco, arabo e cinese, con participi e verbi, nonchè un trattato di pesi, misure e monete per uso degli emigranti, viaggiatori, ecc.	Tip. Gargiulo L. Napoli, 1888.
28205	BURGIO EMANUELE . . .	*Miò, miò!!* Canzone eccentrica napolitana con accompagnamento di pianoforte — Parole di Pellinis.	Calc. Orlandini G. Napoli, agosto. 1888.
28206	MARCHIORI MASSIMILIANO .	*Manuale pratico* per l'applicazione della legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria, ad uso dei comuni, delle commissioni censuarie comunali e dei lori segretari.	Tip. Zannoni G. Verona, 30 agosto 1888.
28208	AMANZIO DOMENICO . . .	*Aritmetica pratica* ad uso delle scuole ginnasiali e tecniche e dei collegi militari (2ª edizione).	Tip. Morano A. Napoli, 1888.
28209	TONIZZO ANGELO . . .	*Campidoglio.* Valzer per pianoforte. Op. 40. N. di catalogo 3966. (2ª edizione).	Calc. Venturini G. Firenze, 24 luglio 1888.

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo — Art. 27 § 2 del testo

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
28202	MODOTTI DOMENICO . . .	*Letture* per la prima inferiore. (2ª edizione)	Tip. Patria del Friuli. Udine, 15 giugno 1888.
28203	CORTIS ENRICO W. . .	*Mente e cuore.* Letture per giovanetti	Tip. Castaldi Panfilo. Feltre, luglio 1887.
28207	CALESTANI ATTILIO . . .	*Giordano Bruno, il martire del libero pensiero.* Dramma in cinque atti e prologo.	—

INDUSTRIA E COMMERCIO

— SEZIONE SECONDA — (DIRITTI D'AUTORE)

durante la **prima quindicina** *del mese di* **ottobre 1888** *per gli effetti del Testo unico delle leggi del Regio decreto del 19 settembre 1882, N. 1012 (Serie 3ª) e delle Convenzioni internazionali in vigore.*

Testo unico delle leggi, ecc. del 19 settembre 1882, N. 1012 (Serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Filangieri Gaetano	Napoli	11 settembre 1888	2	Art. 24 testo unico delle leggi — Depositato il vol. 1º.
Vitali prof. Eduardo e Gargiulo Luigi	Id.	29 id. 1888	2	
Spinelli Leopoldo	Id.	29 id. 1888	2	
Marchiori Massimiliano	Verona	1º ottobre 1888	2	
Amanzio Domenico	Napoli	6 id. 1888	2	
Tonizzo Angelo	Roma	9 id. 1888	2	

unico delle leggi sui diritti d'autore, ecc. del 19 settembre 1882, N. 1012 (Serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Modotti Domenico	Udine	26 settembre 1888	2	
Cortis Enrico W.	Roma	28 id. 1888	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. Depositato il vol. 2º (*Scienze, arti, industria*).
Calestani Attilio	Firenze	2 ottobre 1888	2	Rappresentato per la prima volta il 9 maggio 1888 nell'Arena Garibaldi in Livorno.

ELENCO N. **19** *delle opere riservate, per diritti d'autore, con speciale dichiarazione approvato con R. decreto 19 settembre 1882, N. 1012*

Num. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
8740	28207	CALESTANI ATTILIO . . .	*Giordano Bruno, il martire del libero pensiero* Dramma in cinque atti e prologo.	Rappresentato per la prima volta il 9 maggio 1888 nella Arena Garibaldi in Livorno.

Roma, li 3 ottobre 1888.

BOLLETTINO N. 41.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal dì 8 al dì 14 di ottobre 1888.

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Villafalletto.

Torino — Id.: 5, letali, ad Airasca, 2 id. a Verolengo e Carmagnola.

Pleuropneumonite essudativa contagiosa: 6, con 3 morti, a Torino.

Alessandria — Carbonchio: 6 bovini, morti, ad Aramengo; 6 id. id. a Castelnuovo d'Asti, Robella e Castagnole Lanze.

Forme tifose dei bovini: 2 a Celle Enomondo.

REGIONE II. — Lombardia.

Sondrio — Seguita l'epizoozia contagiosa, come al bollettino precedente.

Bergamo — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Palasco.

REGIONE III. — Veneto.

Belluno — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Limana e Ponte nell'Alpi.

Treviso — Affezione morvo-farcinosa: 1 a Treviso.

Venezia — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Cavarzere.

REGIONE V. — Emilia.

Piacenza — Carbonchio essenziale: 3 bovini e 1 suino, morti a Vernasca.

Parma — Id.: 2 bovini, morti, a Busseto.

Modena — Id: 4, letali, a Mirandola, S. Felice, Cavezzo.

Ferrara — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Ferrara.

Bologna — Tifo petecchiale dei suini: 5, con 3 morti, a Calderara e S. Agata.

Forlì — Carbonchio: 1 bovino, morto, a S. Arcangelo.

REGIONE VII. — Toscana.

Firenze — Affezione morvo-farcinosa: 1, letale, a Bagno a Ripoli.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Seguita la scabbie degli ovini nei comuni già denunziati.

Zoppina degli ovini: 38 a Borbona.

Chieti — Carbonchio: 5 ovini, a Roccascalegna.

Foggia — Id.: 4 bovini e 2 equini, morti, a S. Nicandro.

REGIONE XI. — Sicilia.

Catania — Affezione morvo-farcinosa: 2 a Catania.

Messina — Carbonchio essenziale: vari casi nei bovini a Galati e Longi.

Roma, addì 26 ottobre 1888.

Dal Ministero dell'Interno,

Per il Direttore della Sanità Pubblica
S. RISSO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè N. 831643 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 5000 al nome di Dillais Stanislao-Vittorio, fu Gervasio, domiciliato a Parigi, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Dillais Vittorio Stanislao, fu Gervasio, domiciliato a Parigi, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 ottobre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 696519 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 60, al nome di Michelini Filomena, Enrico e Maria, di Lorenzo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Loano (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Michelini Maria-Filomena, Anna-Enrichetta e Maria, di Lorenzo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Loano (Genova) veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 11 ottobre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 776073 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 15, al nome di Caiazzo Maria Gaetana fu Luigi, nubile, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Caiazza Gaetana fu Luigi, nubile, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 ottobre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

a sensi dell'art. 14 *del testo unico delle leggi* 25 *giugno* 1865, *N.* 2337, 10 *agosto* 1875, *N.* 2652 *e* 18 *maggio* 1882, *N.* 756 (*Serie 3ª*) *durante la* **prima quindicina** *del mese di* **ottobre** *1888.*

NOME di chi ha presentata la dichiarazione	PREFETTURA cui è stata presentata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO		TASSA pagata — Lire	OSSERVAZIONI
		Numero di registro	DATA della presentazione		
CALESTANI ATTILIO	Firenze	1173	2 ottobre 1888	10	Art. 23 del testo unico delle leggi.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 28 corrente in Tollo, provincia di Chieti, è stato aperto un Ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, li 29 ottobre 1888.

CONCORSI

Programma di concorso pel progetto del Palazzo del Parlamento

Art. 1.

È aperto per tutti gli architetti ed ingegneri italiani il concorso per il progetto del Palazzo da erigersi in Roma, a sede definitiva del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

Art. 2.

La località destinata alla erezione del Palazzo, è quella indicata nella planimetria, che sarà distribuita alle Accademie ed Istituti di Belle Arti, e trasmessa ai concorrenti, che ne faranno richiesta alla Segreteria della Commissione Reale presso il Ministero dell'Interno.

Nello studio del progetto il concorrente dovrà rispettare le seguenti condizioni:

a) La pianta del Palazzo dovrà rimanere compresa nello spazio attualmente occupato dagli isolati segnati colle lettere *A, B, C,* e dalla porzione verso Est dell'isolato *D*, limitata dagli avanzi del Foro Traiano, indicati nella planimetria colle lettere *M, N*;

b) La fronte principale del Palazzo dovrà prospettare la Via Nazionale, riservando d'innanzi all'edificio una vasta piazza, per modo da isolare la Torre delle Milizie, la quale deve essere conservata;

c) La disposizione dei varii corpi di fabbrica dovrà essere studiata in modo da non invadere lo spazio che si interpone fra la Torre delle Milizie e gli avanzi del Foro Traiano, conosciuti col nome di Bagni di Paolo Emilio, nel quale spazio si hanno i ruderi occupati attualmente dalla Caserma di S. Caterina.

d) L'edificio dovrà essere completamente isolato mediante vie, le quali stabiliscano una diretta e comoda comunicazione fra la Via Nazionale e la Via Cavour.

Art. 3.

Il Palazzo dovrà contenere tutti i locali designati alla fine del presente programma, e quelli accessori, che sono necessari perchè i due rami del Parlamento vi possano trovare una sede comoda e decorosa.

Le due parti del Palazzo assegnate ai due rami del Parlamento, dovranno essere nettamente distinte fra loro, per modo che ciascuna possa funzionare indipendentemente dall'altra; sarà però disposta una comunicazione interna fra l'una parte del Palazzo e l'altra, tanto al piano terreno che al primo piano.

Si avrà l'avvertenza che tutti i locali destinati esclusivamente ai Senatori e Deputati, e quelli nei quali i medesimi in via ordinaria possono avere da accedere, siano distribuiti nel piano terreno e nel piano nobile.

Solamente per gli alloggi degli impiegati e per i servizi secondari si potrà approfittare di un altro piano superiore, e di quei piani, che per le differenze di livello presentate dall'area prescelta, risulteranno sotto al piano terreno verso la parte posteriore dell'area.

Nel Palazzo dovranno avere accesso le vetture, e le persone avere la possibilità di discenderne o salirvi in atrii opportuni.

Art. 4.

Per essere ammessi al concorso i progetti dovranno comprendere:

a) La pianta generale dell'edificio in relazione alle adiacenze, nel rapporto di 1 a 1000; la pianta del piano terreno e quella degli altri piani, nel rapporto di 1 a 200; e una pianta parziale della disposizione delle aule e locali attigui, nel rapporto di 1 a 100;

b) la elevazione della fronte verso la via Nazionale, nella scala di 1 a 100, e i prospetti secondarii, nella scala di 1 a 200;

c) la sezione sull'asse principale dell'edificio e le sezioni trasversali, necessarie a spiegare tutte le parti più importanti dell'edificio, in scala di 1 a 200;

d) un saggio della fronte principale, colla relativa sezione del muro frontale, nel rapporto di 1 a 20;

e) una relazione, nella quale il concorrente esporrà i criterii seguiti nella distribuzione delle varie parti dell'edificio e nel concetto costruttivo e decorativo del medesimo. Non si richiede il computo metrico, nè la stima sommaria della spesa per l'edificio; ma il concorrente dovrà indicare nella relazione il calcolo della superficie coperta dal progetto presentato, e del volume occupato da tutto l'edificio, comprendendovi anche i piani sotterranei.

Il concorrente dovrà pure indicare sommariamente le disposizioni d'impianto relative alla ventilazione, al riscaldamento e rinfrescamento, e alla illuminazione del Palazzo, e specialmente delle Aule per il Senato e per la Camera dei Deputati; riservando nella struttura di queste parti dell'edificio la possibilità di applicare quel sistema di ventilazione e di riscaldamento che, occorrendo, sarà adottato mediante concorso speciale.

Riguardo alla esecuzione dei disegni domandati, si avverte che nella fronte principale e nelle sezioni, il concorrente dovrà con una semplice tinta, indicare il movimento delle masse dei corpi di fabbrica, escludendo ogni effetto pittorico, che scemi la possibilità di comprendere ogni particolare del progetto. Solo nel disegno di saggio, nel rapporto di 1 a 20, richiesto al paragrafo *d)* di questo articolo, potrà il concorrente adottare quel metodo grafico, che stimerà più opportuno a mettere in rilievo il concetto decorativo e la natura dei materiali adottati per la costruzione.

Sono escluse le vedute prospettiche dell'edificio.

Art. 5.

Ogni progetto dovrà portare la firma dell'autore.

Art. 6.

I progetti dovranno essere consegnati nel Palazzo delle Belle Arti in Roma, ad uno speciale incaricato della Segreteria della Commissione Reale, prima delle ore 3 pomeridiane del giorno 31 ottobre 1889, termine improrogabile.

Dei progetti presentati si farà, subito, una pubblica esposizione, la quale durerà non meno di quindici giorni.

La Presidenza della Commissione Reale curerà il collocamento dei progetti nelle sale dell'Esposizione, e provvederà a quanto occorre in proposito.

Art. 7.

Una apposita Commissione nominata con Decreto ministeriale, e i cui componenti saranno resi noti al pubblico sei mesi prima della scadenza del concorso, esaminerà i progetti presentati; e darà, entro due mesi dalla data della consegna, il giudizio sui medesimi.

Art. 8.

All'autore del progetto giudicato migliore e degno di essere eseguito, sarà affidata la direzione della esecuzione del progetto, subordinatamente però alla accettazione da parte sua del compenso e delle altre condizioni, le quali saranno stabilite dal Governo.

Nel caso che questo accordo non possa intervenire, sarà dato allo stesso autore un premio di lire centomila, ed il progetto rimarrà in proprietà assoluta dello Stato.

Art. 9.

La Commissione ha la facoltà di disporre di una somma non minore di Lire 25,000 per assegnare cinque premi a quei progetti che si presenteranno meritevoli di speciale considerazione.

I progetti che avranno ottenuto un premio non minore di L. 4000 rimarranno proprietà dello Stato.

Art. 10.

Nella scelta del progetto di esecuzione e nella assegnazione dei premi, la Commissione procederà mediante votazioni palesi.

La Commissione stessa stenderà il giudizio particolareggiato dei progetti premiati, e questo giudizio sarà reso di pubblica ragione insieme alle relative votazioni palesi.

Art. 11.

Tosto che la Commissione avrà ultimato il proprio compito, i progetti verranno nuovamente esposti al pubblico.

Art. 12.

I progetti non premiati dovranno essere ritirati entro 15 giorni dalla chiusura della seconda esposizione, mediante la presentazione della ricevuta, che sarà stata rilasciata all'atto della consegna dei progetti. Trascorso tale termine, lo Stato non sarà più responsabile della conservazione dei progetti, che non saranno stati ritirati.

Locali principali che l'edificio dovrà contenere.

1° Un'Aula per i Senatori con 250 seggi; - un'Aula per i Deputati con 508 seggi; - un'Aula per le Sedute Reali della superficie di circa m. q. 700.

Le tre aule dovranno avere:

a) Tribune per la Corte, per il Corpo Diplomatico, per i membri del Parlamento, tribune riservate e tribune pubbliche;

b) Un'ampia antisala che preceda ognuna di esse.

2. Ogni ramo del Parlamento dovrà avere:

Gli Uffici di revisione;
Gli Uffici degli stenografi;
Le sale dove i membri del Parlamento ricevono gli estranei;
Lo spogliatoio per i membri del Parlamento;
I locali per le cassette degli stampati che si distribuiscono ai singoli membri del Parlamento;
Le camere per lavamani e tolette;
L'Ufficio telegrafico e postale con accesso per gli estranei indipendente;
I locali per gli Uffici Amministrativi;
Le sale di conversazione;
La sala di lettura;
La sala di scrittura;
L'antisala e sala per il Ministero;
I gabinetti per i singoli Questori;
Una gran sala e locali attigui per la Giunta delle Elezioni nella Camera dei Deputati;
Le sale per la Giunta Generale del bilancio;
Una sala per ognuna delle Giunte speciali, delle quali sono da computarsi 3 per il Senato e 20 per la Camera;
Le grandi sale per le riunioni dei Senatori costituiti in 5 Uffici, e dei Deputati costituiti in 9;
Le sale per le adunanze dei partiti politici;
Le sale da ricevere per i Presidenti;
L'appartamento per l'alloggio del Presidente;
I locali per la Biblioteca, per l'ampiezza dei quali si deve tener conto dei bisogni futuri. Le due Biblioteche dovranno essere contigue, e potranno essere poste al 2° piano, purchè di accesso facile e comodo, mediante ascensori;
I locali per gli Archivi del Senato e della Camera in diretta comunicazione fra loro;
I locali per la distribuzione degli stampati a domicilio
Gli alloggi dei Questori;
Le sale da caffè e ristorante;
I locali per la tipografia.
Si disporranno inoltre:
Gli alloggi per otto impiegati;
I locali per la guardia militare e per i pompieri;
L'alloggio per il custode e per il portiere;
Una porteria;
Una grande rimessa per le vetture del Senato e della Camera, e le scuderie e rimesse per il servizio dei Presidenti;
Magazzini diversi, caloriferi, ascensori, ecc.

Roma, addì 27 ottobre 1888.

Il Presidente della Commissione Reale
CRISPI.

Il Segretario della Commissione Reale
M. A. TANCREDI.

R. Conservatorio Femminile di S. Caterina in Arezzo

Avviso di concorso.

È aperto un concorso da oggi a tutto il 15 del prossimo novembre al posto di maestra elementare superiore ed insegnante ginnastica educativa nelle scuole interne di questo R. Conservatorio.

L'eletta deve convivere nell'Istituto e osservarne in ogni sua parte il regolamento.

Riceve completo trattamento, pel quale rilascerà pel suo stipendio che è di lire settecento (L. 700,00) la complessiva somma di lire quattrocento (L. 400,00).

Le istanze con i documenti di rito, redatti in carta da bollo, saranno inviati al R. Operaio di questo Istituto.

La nomina verrà fatta dal Ministero della P. I. su proposta di questa Commissione direttiva.

Dal R. Conservatorio Femminile di S. Caterina, li 25 ottobre 1888.

2 *Il R. Operaio*: ANGIOLO AVV. MASCAGNI.

N. 40088 2ª Divisione.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il decreto ministeriale 18 agosto 1887 N. 45679 e 12906 col quale fu approvato anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità il progetto di massima per la costruzione presso la stazione di Roma di un piazzale di servizio dei materiali provenienti dalla nuova linea Roma-Solmona;

Veduti gli atti da cui risulta dell'avvenuta pubblicazione del piano d'esecuzione dell'elenco degli stabili da occuparsi a tale scopo fra i quali figurano quelli descritti nell'elenco seguente di proprietà delle persone nel medesimo indicate;

Veduto il decreto prefettizio 22 agosto 1888, N. 32881, col quale venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti della indennità determinata a favore della persona succitata dalla perizia compilata dal perito sig. Publio Cartoni, nominato per decreto del Tribunale Civile e Correzionale di Roma;

Veduta la polizza rilasciata dall'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti in data 10 ottobre 1888 col N. 14744 constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta ai suddetti;

Veduto l'art. 48 della legge 25 giugno 1865, N. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato al proprietario nominato nel succitato elenco al quale sarà inoltre notificato che la suindicata perizia trovasi depositata, ove potrà prenderne cognizione, all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Demanio dello stabile occupato.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2° del presente decreto, e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni si provvederà al pagamento della indennità depositata, previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalla indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza documentata alla Prefettura.

Art 5. Il sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto.

Roma, 20 ottobre 1888.

Per il Prefetto: GUAITA.

Per copia conforme ad uso amministrativo:

Il Segretario MENCATO.

ELENCO ***descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.***

Cognome, nome, paternità e domicilio dei proprietari:

Eredi del fu Cardinale di Pietro — Roma.

Descrizione dello stabile di cui si autorizza l'occupazione ed indicazioni catastali:

Terreno seminativo in contrada Labicana descritto in catasto mappa 135 N. 181 e 96 conf. Amministrazione ferroviaria, Trocchi e via Prenestina.

Superficie da occuparsi in m. q.: 931 82.

Indennità stabilita: L. 3261,37.

Registrato a Roma, li 22 ottobre 1888, al registro 122, n. 2709. Atti pubblici. *Gratis.*

Il Ricevitore: CACCIANTONI.

In Nome di Sua Maestà

UMBERTO I

Per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, e a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrere con essa quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, 20 ottobre 1888.

Per il Prefetto: GUAITA.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 29. — Secondo l'*Agenzia Fabra*, corre voce che il conte Rascon y Rascon, ambasciatore di Spagna presso Sua Maestà il Re d'Italia, sarà traslocato a Berlino, e che Albareda dall'ambasciata spagnuola di Parigi passerà all'ambasciata presso Sua Maestà il Re d'Italia.

MILANO, 29. — Stamane, alle ore 8 e 10, giunse da Monza in questa stazione S. A. R. il Principe di Napoli, che, dopo essere stato ossequiato dalle autorità riparti per Stresa alle ore 8,15.

BARI, 29. — I lavori del Congresso delle Banche popolari italiane incominciarono coll'approvazione della proposta di Mangili, di modificare la legge sul bollo e registro, e di quella di Gobbi, di aderire alla popolare nuova Mutua Assicurazione sulla vita.

Nella seduta pomeridiana si trattò del Credito agrario.

Dopo applauditi discorsi degli onorevoli Giusso, Devincenzi e Luzzatti, l'Assemblea, unanime, applaudendo al concetto degli oratori, approvò il programma del Banco di Napoli e deliberò d'invitare le Banche a coadiuvarne l'attuazione anche coll'acquisto delle cartelle agrarie da emettersi dal Banco di Napoli.

PARIGI, 29. — Camera dei deputati. — Si discute il bilancio della marina.

Il ministro della marina, ammiraglio Krantz, confuta le critiche fatte all'Amministrazione della marina, soggiungendo che, dal punto di vista nazionale, si può fare assegnamento sulla marina e sul suo patriottismo.

Deschanel chiede spiegazioni sulle forze navali francesi le quali, secondo pubblicazioni estere, non meriterebbero la fiducia espressa dal ministro. L'oratore fa l'elogio della marina italiana. Dimostra che l'Italia va realizzando da 15 anni, colla perseveranza che distingue il suo genio, il programma allora tracciato per lo sviluppo della sua marina.

Krantz rettifica alcune asserzioni del deputato Deschanel relative alle costruzioni marittime.

BERLINO, 29. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* pubblica il testo in francese del telegramma che l'imperatore Guglielmo indirizzò al sig. De Giers per il suo giubileo.

L'imperatore salutò il sig. De Giers come sicuro e sincero mediatore dei rapporti ufficiali o personali che uniscono S. M. al suo caro amico e prossimo parente, lo czar.

Il sig. De Giers rispose che è felice di essere chiamato l'interprete dei sentimenti di amicizia che legano il suo sovrano all'imperatore Guglielmo, nonchè delle tradizioni di cordiale accordo fra i due paesi.

BRUXELLES, 29. — Pows, clericale, fu eletto deputato di Bruxelles.

AMBURGO, 29. — L'imperatore è arrivato e fu ricevuto al porto da una Deputazione del Senato coi due borgomastri in testa.

S. M fece colazione ad Alsterlust ed entrò in città fra entusiastiche acclamazioni della folla.

L'imperatore, giunto in piazza, salì alla tribuna preparatagli. Dopo un discorso del primo borgomastro, che gli diede il benvenuto, l'atto solenne dell'Unione doganale fu firmato da S. M. e dal suo seguito, nel quale vi erano il maresciallo di Moltke, il conte Herbert di Bismarck e di Boetticher.

Quindi l'imperatore fece una gita in piroscafo nel porto e sull'Elba.

BERLINO, 29. — Il municipio pubblica la risposta dell'imperatore alla Deputazione comunale nel ricevimento del 27 corr.

Oltre ai passi già conosciuti, l'imperatore disse che si cessi dal sempre citare il padre defunto contro il figlio. Ciò lo ferisce profondamente ed è estremamente sconveniente. Vi sono abbastanza compiti importanti destinati a rendere la patria grande e felice, per occuparsene. Si dovrebbe riunirci per cooperare con fedeltà e con devozione a questi alti scopi

LILLA, 29. — L'*Echo du Nord* dice che il presidente della Società geografica di Lilla ha ricevuto la notizia che Stanley fu massacrato colla sua scorta e che due uomini soltanto si salvarono.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 29 ottobre 1888

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	98 27 p. con.
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 20
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»		95 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	462 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	477 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	792 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	622 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	585 »
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	676 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	385 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	540 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	982 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1460 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1190 »
Dette Società Acqua Marcia	1 luglio 1888	500	500	»	»	1865 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	385 »
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	333 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	333 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	240 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	390 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	595 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	305 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	504 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	443 »
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
4 ½	Francia	90 g.	»	»	99 92½
	Parigi	chèques	»	»	101 10
	Londra	90 g.	»	»	25 25
5	Londra	chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
	Germania	chèques	»	»	»

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 27 ottobre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 98 150.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 980.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 487.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 220.

V. TROCCHI, presidente.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 98 12½, 98 15, 98 17½ fine corr.
Az. Banca Romana 1170, fine corr.
Az. Banca di Roma 750, fine corr. 752 fine pross.
Az. Banca Industriale e Commerciale 555, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 972, 971, 970, fine pross.
Az. Soc. Generale per l'illuminazione 74, 75, 80, 80½, 83, fine corr.

Prezzi di compensazione della fine ottobre 1888.

Rendita 5 0[0 98 20; Detta 3 0[0 64 20. Prestito Rothschild. 5 0[0 99; Obbl. Città di Roma 4 0[0 480; Cred. Fond. S Spirito 462; Cred. Fond. B. Nazionale 477; Az. Ferr. Mer. 792; Ferr. Mediter. 625; Az. Banca Nazionale 2110; Banca Romana 1170; Banca Generale 677; Az. Banco di Roma 750; Banca Tiberina 385; Industr. e Comm. 568; Certif. 550; Provin. 240; Az. Soc. Cred. Mob. 985; Merid. 500; Gas stamp. 1465; Gas Certif. Emiss. 1888 1190; Acqua Marcia st... 1860; Az. Soc. per Cond. d'acqua 410: Soc. Gen. Illum. 83; Immob. 975; Mol. e Mag. Gen. 335; Tramway Omnib. 335; Fond. Ital. 245; Mat. Laterizi 330; Navigaz. Gen. Ital. 390; Metallurgica Ital. 600; Fondiaria Incendi 500; Fond. Vita 265; Ferroviarie 305; Obbl. Soc. Immob. 5 0[0 505; Obbligaz. Soc. Immob. 4 0[0 225,

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.